

COVID-19

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le novità sui rinvii dei versamenti e degli adempimenti

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

L’articolo 60 del Decreto-Legge ha prorogato i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

CHI

Tutti

COSA

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che sono **in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.**

PROROGHE PER SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI

L’articolo 61 del Decreto-Legge estende ad altri settori le previsioni originariamente introdotte dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

CHI

- ◆ imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
(rif. articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020)
- ◆ federazioni sportive regionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ◆ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ◆ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ◆ soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- ◆ soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ◆ soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- ◆ soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- ◆ soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- ◆ aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- ◆ soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- ◆ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- ◆ soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- ◆ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- ◆ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- ◆ soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ◆ ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (iscritte negli appositi registri) che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale, come ad esempio:
 - interventi e servizi sociali;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie.
 (rif. articolo 5, comma 1, Decreto Legislativo n. 117/2017)
 (rif. articolo 61, comma 2, del Decreto-Legge)

COSA

Sospensione (fino al 30 aprile 2020¹) di:

- ◆ versamenti delle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 23, 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- ◆ adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

nonché

- ◆ versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
(rif. articolo 61, comma 3, del Decreto-Legge)

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

(rif. articolo 61, comma 4, del Decreto-Legge)

¹ Per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione vale fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

PROROGHE PER SOGGETTI DI MINORE DIMENSIONE

L'articolo 62, comma 2, del Decreto-Legge proroga i versamenti per i soggetti di minore dimensione.

CHI

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020.

COSA

Sospensione (fino al 31 marzo 2020) di:

- ◆ versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 23, 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- ◆ versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ◆ versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

(rif. articolo 62, comma 5, del Decreto-Legge)

ATTENZIONE

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti.

NOTA BENE

Agevolazioni per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (articolo 62, comma 7):

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i soggetti percipienti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Chi si avvale della opzione, deve:

- ◆ rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 62, comma 7, del Decreto-Legge;
- ◆ versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

PROROGHE PER SOGGETTI DELLA EX ZONA ROSSA

L'articolo 62, comma 3, conferma le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa dell'ex Zona Rossa.

CHI

Persone fisiche e soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni dell'ex Zona Rossa ovvero sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni dell'ex Zona Rossa.

Comuni dell'ex Zona Rossa:

- ◆ Bertonico
- ◆ Casalpusterlengo
- ◆ Castelgerundo
- ◆ Castiglione d'Adda
- ◆ Codogno
- ◆ Fombio
- ◆ Maleo
- ◆ San Fiorano
- ◆ Somaglia
- ◆ Terranova dei passerini
- ◆ Vò

COSA

Sospensione (fino al 31 marzo 2020) dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Non effettuazione delle ritenute alla fonte nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 su redditi da lavoro dipendente e assimilato (articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'articolo 62, comma 1, del Decreto-Legge sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute.

CHI

Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

COSA

Sono sospesi gli adempimenti tributari **diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, come ad esempio la dichiarazione annuale IVA e le dichiarazioni Intrastat.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com